

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 27 MAGGIO 2011

N. 84



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2011, n. 809

Cont. 399/11/L Tar Lazio - Roma. ITALCAVE S.p.A. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Nino Matassa.

Pag. 16091

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2011, n. 810

Cont. 275/11/RM - Costituzione di parte civile nel Proc. Pen. n.14156/09 r.g.n.r. - Tribunale di Bari GUP - a carico di De Grandi Francesco e De Grandi Vito - Connesse azioni cautelari e partecipazione all'udienza del Tribunale del Riesame di Bari - Nomina procuratore e difensore: Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo.

Pag. 16092

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2011, n. 827

Cont. 319/09/GA - Avv. Nicola Nicoletti c/ R.P. - Competenze professionali a seguito D.I. n° 416/2009 e Sent. n° 836/2011 Trib. Bari Sez. Lavoro (notificati in forma esecutiva) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 16094

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2011, n. 828

Cont. 320/09/GA - Avv. Nicola Nicoletti c/ R.P. - Competenze professionali a seguito D.I. n° 417/2009 e Sent. n° 835/2011 Trib. Bari Sez. Lavoro (notificati in forma esecutiva) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 16095

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2011, n. 829

Cont. 427/11/L Tar Lazio - Roma. ENERGIA RINNOVABILE PUGLIESE S.r.l. c/Ministero dello Sviluppo Economico ed altri. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Vittorio Triggiani.

Pag. 16097

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 837

Cont. 1876/02/CA - Tribunale di Lecce - Dell'Anna Sergio 1 c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Paola PETRUCCI, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 16098

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 838

Cont. n. 127/11/GI(rif.cont. n. 2199/00/CO).Avv. Onofrio Montecalvo c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Onofrio Montecalvo a seguito D.I. n. 2649/2010. Riconoscimento del debito.Variazione di bilancio.

Pag. 16100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 839

Cont. 2673/03/FR - TAR Bari - Società La Rinascita c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Vittorio RUSSI, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 16101

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 840

Cont. n. 250/11/FO- Avv.Armando Lasalvia c/Regione Puglia Competenze professionali Avv.Armando Lasalvia a seguito D.I. n. 284/11. Riconoscimento del debito.Variazione di bilancio.

Pag. 16103

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 841

Cont. n. 1668/10/GI (rif. cont. n. 2061/04/GI).Avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri a seguito D.I. n. 2971/2010. Riconoscimento del debito.Variazione di bilancio.

Pag. 16104

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 842

Cont. n. 691/08/B/FO.Corte di Appello di Lecce. Regione Puglia c/sig. Meo Mariano.Appello avverso la sentenza del G.d.L. di Brindisi n. 3400/2010. Avv. Francesco Silvestri. Riconoscimento del debito.Variazione di bilancio.

Pag. 16106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 843

Cont. n. 180/08/B/FO. Corte di Appello di Bari. Regione Puglia c/Avv. Fedele Sindaco. Appello avverso la sentenza del G.d.L. di Bari n. 11435/2010. Compenso avvocati interni. Avv. Ettore Sbarra. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 16107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 845

Cont. 527/011/CA. Tar Bari. Società Cesca Unsic s.r.l. c/ Regione Puglia. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Pag. 16109

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 901

Cont. 132/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Dott.ri Montagna Francesco, Ostuni Maria Giovanna e L'Abbate Claudio c/Regione Puglia 1 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 16109

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1014

Contt. nn. 287 e 288/11/BU. Francone Mario e Belviso Carlo / Comune di Bari, Commissione ERP Bari e provincia - Regione Puglia. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.

Pag. 16111

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1015

Cont. n. 114/11/BU. Pagano Massimo 1 / Regione Puglia e Comuni di Lizzano, Pulsano, Maruggio. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.

Pag. 16111

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1016

Cont. 1625/10/FR. Tar Bari. Comune di Bari c/ Regione Puglia. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Pag. 16112

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1019

Cont. n. 607/2011/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - CARAMIA Cosimo/ Regione Puglia e Comune di Sava. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 16113

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1034

Cont. 440/11/RO - Opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Dott. Viola Enrico c/ Regione Puglia - Ratifica incarico avvocato interno.

Pag. 16114

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1048

Cont. n. 71/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. F.LLI ANDRESINI snc / Comune di Monopoli e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 16116

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1054

Cont. 464/10/AL. Consiglio di Stato -Roma-. COOP. ESTENSE / Regione Puglia ed altri. Costituzione dinanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello promosso dalla Coop. Estense avverso la sentenza n. 4242/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, Avv.ti Marina ALTAMURA e Anna BUCCI.

Pag. 16117

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1093

Cont. n. 1780/07/DL/AL - Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo in Annunciazione c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Puglia sede di Bari n. 765/09 - Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Prof. Avv. Luigi Volpe.

Pag. 16118

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1094

Cont. 237/10/AL. Tribunale dell'Unione Europea. Attività svolta successivamente alla impugnazione, da parte della R.P., della decisione della Commissione Europea datata 22/12/09 - Competenze professionali Avv.ti Francesco BRUNELLI e Alessandro ALOIA (Studio Associato), difensori Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 16119

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2011, n. 809

Cont. 399/11/L Tar Lazio -Roma. ITALCAVE S.p.A. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Nino Matassa.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il V.P. Capone:

Con ricorso notificato in data 3/3/2011, la soc. ITALCAVE S.p.A. ha adito il Tar Lazio Roma per l'annullamento previo accoglimento dell'istanza cautelare con richiesta di misure cautelari monocratiche ex art.56 c.p.a. della nota prot. n.A00089/1258 del 10/2/2011 a firma congiunta dei Dirigenti: dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, del Servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifiche e del Servizio Ecologia, avente ad oggetto: «*Società Italcave S.p.A. Diffida cessazione conferimenti*», riferita al trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli impianti STIR della Regione Campania, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Con decreto n.842/2011, il Presidente della sezione prima ter del Tar Lazio ha accolto l'istanza proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art.56 c.p.a., fissando la camera di consiglio del 24/3/2011 per la trattazione collegiale.

Ritenuto di doversi costituire in giudizio, giusta richiesta inoltrata per le vie brevi dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, l'Assessore al Sud e Federalismo fiscale, prof. avv. Ida Maria Dentamaro, giusta delega del Presidente della Giunta Regionale prot. n.3249 del 16/3/2011, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa giunta, in data

16/3/2011 ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi alla sede romana del Tar Lazio all'avv. Nino Matassa, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 17/5/1959, con studio in via Andrea da Bari, 35 - Bari; C. F. MTS NSB 59E17 H926N.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: da € 1.549.400,01 a € 2.582.300 posto che, con nota del 29/3/2011, acquisita il 30/3/2011 con prot. n.6597, l'avv. Matassa ha evidenziato che la società lamenta un danno commisurato a € 80.000,00 al giorno, da potersi in via prudenziale riferire ad un arco temporale di trenta giorni; Settori di spesa: Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, Servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifiche e Servizio Ecologia)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La presumibile spesa totale di € 24.000,00, di cui € 3.0000 per acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, così come indicata nel preventivo rideterminato il 5/4/2011, acquisito con prot. n.11/L/7319 del 6/4/2011, recante la decurtazione di circa il 20% sulla pre-notula precedente inviata il 29/3/2011, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore al Sud e Federalismo fiscale, prof. avv. Ida Maria Dentamaro, giusta delega del Presidente della Giunta Regionale prot. n.3249 del 16/3/2011 e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Lazio-Roma a mezzo dell'avv. Nino Matassa;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2011, n. 810

Cont. 275/11/RM - Costituzione di parte civile nel Proc. Pen. n. 14156/09 r.g.n.r. - Tribunale di Bari GUP - a carico di De Grandi Francesco e De Grandi Vito - Connesse azioni cautelari e partecipazione all'udienza del Tribunale del Riesame di Bari - Nomina procuratore e difensore: Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dall'Avvocato regionale titolare della A.P. e

confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il V.P. Capone.

In data 21 febbraio 2011, è stato notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa (insieme a Morrone Francesco, Sisto Roberto Walter e Falco Antonello), per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare relativo al procedimento penale n. 14156/09 r.g.n.r. pendente dinanzi al GUP presso il Tribunale di Bari, nei confronti di DE GRANDI Francesco nato a Cassano delle Murge il 2.11.1960 e DE GRANDI Vita nato a Cassano delle Murge il 22.5.1978.

Con decreto GIP del 2.2.2011 l'udienza è stata fissata per il giorno 5.5.2011.

La richiesta di rinvio a giudizio dei P.M. Dott. Bretone - che si allega, unita all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, per fare parte integrante e sostanziale del presente atto (n. 6 facciate) e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti di ciascuno dei due imputati - riguarda il reato di concussione per De Grandi Francesco (funzionario della Regione Puglia), avendo questi costretto o indotto alcuni amministratori di consorzi di imprese a corrispondergli compensi in danaro per le pratiche da lui trattate, e il reato di ricettazione per De Grandi Vito, avendo questi impiegato nella sua attività denaro proveniente dall'attività illecita di concussione del di lui padre.

Il Servizio regionale Ricerca e Competitività con nota prot. A00-158 11/02/2011 - 1333 ha espressamente richiesto la costituzione di parte civile della Regione Puglia nel processo di cui trattasi, fin da quando ha ricevuto, tramite il Servizio Personale, la comunicazione di inizio dell'azione penale nei confronti del De Grandi. Il Presidente, pertanto, in vista dell'inizio del processo, ha già delegato il Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo a prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari (delega prot. N. i 1/L/7585 del 18.4.2011).

Il Prof. Spagnolo, esaminata altresì la voluminosa documentazione processuale, ha consigliato alla Regione, persona offesa dai reati contestati agli imputati, di prevedere anche l'autorizzazione a porre in essere le azioni cautelari dirette a garantire il soddisfacimento del credito e a intervenire davanti al Tribunale del Riesame di Bari all'udienza

di trattazione dell'appello proposto dal P.M. diretto ad ottenere il sequestro per equivalente di beni intestati a De Grandi Vito, imputato del delitto di reimpiego dei proventi illeciti.

Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nel procedimento penale n. 14156/09 r.g.n.r. pendente dinanzi al GUP presso il Tribunale di Bari nei confronti di DE GRANDI Francesco nato a Cassano delle Murge il 2.11.1960 e DE GRANDI Vito nato a Cassano delle Murge il 22.5.1978, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica al Prof. Avvv. Giuseppe Spagnolo, alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998, nonché di incaricare lo stesso professionista al fine di porre in essere le azioni cautelari dirette a garantire il soddisfacimento del credito e di partecipare davanti al Tribunale del Riesame di Bari all'udienza di trattazione dell'appello proposto dal P.M. diretto ad ottenere il sequestro per equivalente di beni intestati a De Grandi Vito.

SETTORE DI SPESA: Servizio Ricerca e Competitività

VALORE DI CAUSA: indeterminato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e

La presumibile spesa di 6.000,00 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 3300,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della

Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato regionale titolare della A.P e dall'Avvocato coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, nel procedimento penale n. 14156/09 r.g.n.r. pendente dinanzi al GUP presso il Tribunale di Bari, nei confronti di DE GRANDI Francesco nato a Cassano delle Murge il 2.11.1960 e DE GRANDI Vito nato a Cassano delle Murge il 22.5.1978, e conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica al Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo;
- autorizzare, altresì, il Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo a porre in essere le azioni cautelari dirette a garantire il soddisfacimento del credito e a partecipare davanti al Tribunale del Riesame di Bari all'udienza di trattazione dell'appello proposto dal P.M. diretto ad ottenere il sequestro per equivalente di beni intestati a De Grandi Vito;
- dare atto che detto incarico è affidato al predetto professionista alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998;
- fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- incaricare l'Avvocatura regionale di provvedere a quanto necessario al professionista officiato per l'espletamento del mandato;

- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2011, n. 827

Cont. 319/09/GA - Avv. Nicola Nicoletti c/ R.P. - Competenze professionali a seguito D.I. n° 416/2009 e Sent. n° 836/2011 Trib. Bari Sez. Lavoro (notificati in forma esecutiva) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Capone:

In data 27/2/2009 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 416/09 con il quale il Tribunale di Bari Sez. Lavoro - ha ingiunto alla R.P. di pagare la somma di € 24.658,64 (A) quale Sorte capitale, a favore dell'avv. Nicola Nicoletti (Dirigente attualmente in quiescenza dell'ex Settore Legale, officiato con deliberazione esecutiva n. 221 del 16/3/99 quale rappresentante e difensore della R.P. in diversi giudizi) a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva conclusasi con esiti favorevoli per l'Amm/ne oltre rivalutazione, interessi legali e spese della procedura monitoria, queste ultime liquidate in € 510,00 (oltre accessori di legge) da distrarsi a favore del procuratore antistatario (avv. Francesco Pannarale).

Il Giudice del Lavoro di Bari, con sent. n° 836/2011, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Regione e, per l'effetto, ha confermato il D.I. opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in € 1.000,00 (oltre accessori di legge). Il citato D.I., unitamente alla predetta sentenza, sono stati notificati, entrambi muniti di formula esecutiva, in data 9/2/2011.

La Regione ha conferito mandato difensivo all'avv. Ettore Sbarra, al fine di appellare detta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro.

Con fax del 14/3/2011 l'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte), ha trasmesso nota specifica con la quale ha quantificato le somme dovute al proprio assistito a titolo di (B) rivalutazione monetaria (€ 2.298,55) e (C) Interessi (€ 2.975,02), nonché le spese e competenze, a lui dovute (complessivi € 3.217,97) derivanti da D.I., sentenza e "spese successive".

Per quanto sopra le competenze da liquidarsi a favore dell'Avv. Nicola Nicoletti ammontano a complessivi € **29.932,21** (A+B+C).

Per quanto attiene il pagamento delle competenze richieste dall'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte), si provvederà con separato atto dirigenziale.

Considerato che questo Ente ha subito la provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio di appello e che si rende indispensabile provvedere al pagamento per non far subire all'Amm/ne reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio a titolo di pagamento competenze professionali ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 29.932,21 per pagamento di competenze professionali in favore dell'avv. Nicola Nicoletti, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento dei Capitoli 1312 (per € 24.658,64), 1315 (Interessi per € 2.975,02) e 1316 (Rivalutazione per € 2.298,55) del bilancio regionale.
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 29.932,21 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di dare atto che la somma sopra indicata viene riconosciuta come debito fuori bilancio e rimessa al creditore (avv. Nicola Nicoletti) senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 29.932,21 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il cor-

rente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2011, n. 828

Cont. 320/09/GA - Avv. Nicola Nicoletti c/ R.P. - Competenze professionali a seguito D.I. n° 417/2009 e Sent. n° 835/2011 Trib. Bari Sez. Lavoro (notificati in forma esecutiva) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Capone:

In data 27/2/2009 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 417/09 con il quale il Tribunale di Bari Sez. Lavoro - ha ingiunto alla R.P. di pagare la somma di € 28.768,53 (A) quale Sorte capitale, a favore dell'avv. Nicola Nicoletti (Dirigente attualmente in quiescenza dell'ex Settore Legale, officiato con deliberazione esecutiva n. 221 del 16/3/99 quale rappresentante e difensore della R.P. in diversi giudizi) a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva conclusasi con esiti favorevoli per l'Amm/ne oltre rivalutazione, interessi legali e spese della procedura monitoria, queste ultime liquidate in € 745,00 (oltre accessori di legge) da distrarsi a favore del procuratore antistatario (avv. Francesco Pannarale).

Il Giudice del Lavoro di Bari, con sent. n° 835/2011, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Regione e, per l'effetto, ha confermato il D.I.

opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in € 1.000,00 (oltre accessori di legge). Il citato D.I., unitamente alla predetta sentenza, sono stati notificati, entrambi muniti di formula esecutiva, in data 9/2/2011.

La Regione ha conferito mandato difensivo all'avv. Ettore Sbarra, al fine di appellare detta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro.

Con fax del 14/3/2011 l'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte), ha trasmesso nota specifica con la quale ha quantificato le somme dovute al proprio assistito a titolo di (B) rivalutazione monetaria (€ 2.681,65) e (C) Interessi (€ 3.470,87), nonché le spese e competenze, a lui dovute (complessivi € 3.547,92) derivanti da D.I., sentenza e "spese successive".

Per quanto sopra le competenze da liquidarsi a favore dell'Avv. Nicola Nicoletti ammontano a complessivi € **34.921,05** (A+B+C).

Per quanto attiene il pagamento delle competenze richieste dall'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte), si provvederà con separato atto dirigenziale.

Considerato che questo Ente ha subito la provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio di appello e che si rende indispensabile provvedere al pagamento per non far subire all'Amm/ne reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio a titolo di pagamento competenze professionali ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 34.921,05 per pagamento di competenze professionali in favore dell'avv. Nicola Nicoletti, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento dei Capitoli 1312 (per € 28.768,53), 1315 (Interessi per € 3.470,87) e 1316 (Rivalutazione per € 2.681,65) del bilancio regionale.

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 34.921,05 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di dare atto che la somma sopra indicata viene riconosciuta come debito fuori bilancio e rimessa al creditore (avv. Nicola Nicoletti) senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 34.921,05 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2011, n. 829

Cont. 427/11/L Tar Lazio -Roma. ENERGIA RINNOVABILE PUGLIESE S.r.l. c/Ministero dello Sviluppo Economico ed altri. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Vittorio Triggiani.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il V.P. Capone:

Con ricorso consegnato all'Ufficio Notifiche il 31/3/2011, la soc. ENERGIA RINNOVABILE PUGLIESE S.r.l. ha adito il Tar Lazio Roma per l'annullamento, previa sospensione, del decreto ministeriale del 10/9/2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e della delibera di Giunta regionale n.3029/2010, recante "Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica"

Ritenuto di doversi costituire in giudizio a difesa del provvedimento giuntale, il Presidente della

Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa giunta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno, in data 28/3/2011, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi alla sede romana del Tar Lazio all'avv. Vittorio Triggiani, nato a Bari il 31/3/1967, con studio in P.zza Garibaldi, 23 Bari C. F. TRG VTR 67C31 A662Y;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate con riferimento alla classe di valore da € 258.300,01 ad € 516.500,001, con fissazione degli onorari nella misura prevista dal vigente tariffario, per le singole voci, non raddoppiabile; Settore di spesa: Servizio Industria)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La presumibile spesa totale di € 16.000,00, di cui € 3.000,00 per acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV-lett.K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Lazio -Roma nel giudizio promosso dalla società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l. a mezzo dell'avv. Vittorio Triggiani;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 837

Cont. 1876/02/CA - Tribunale di Lecce - Dell'Anna Sergio 1 c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Paola PETRUCCI, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione, notificato in data 1/2/02, le ditte Dell'Anna Sergio e Verri Nicola hanno adito il Tribunale di Lecce per sentire condannare la Regione Puglia al pagamento delle somme (rispettivamente € 94.872,62 ed € 68.885,87), a titolo di saldo dei contributi loro dovuti - Mis. 4.1.5. "Floricoltura" POP 94/99 - in virtù della determinazione dirigenziale n. 104/99 del Settore Agricoltura.

Con deliberazione n° 476 del 14/5/2002 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 13/3/2002, all'avv. Paola Petrucci al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: € 163.758,49 (come confermato dal legale interno intestatario del fascicolo); Settore di spesa: Agricoltura)

Con il predetto atto si è provveduto, altresì, a liquidare in favore del prefato legale, la somma di € 1.200,00 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali. -Il G.O.T. del Tribunale di Lecce, rilevando la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra detto giudizio ed altro pendente dinanzi alla I^a Sez. del Tribunale Penale di Lecce, con ordinanza del 18/7/06 ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il giudizio civile, in attesa della definizione di quello penale.

L'avv. Paola Petrucci, avendo esaurito l'attività professionale svolta in favore della R.P., con lett. datata 19/2/2008, sollecitata in data 28/6/2010 ed ultima del 7/3/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze spettanti per un importo complessivo di € 11.555,56. A seguito di istruttoria, la parcella presentata è stata quantificata in complessivi € 10.281,79.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 10.281,79 per pagamento di competenze professionali in favore dell'avv. Paola Petrucci, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 10.281,79 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione

spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 10.281,79, a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Paola Petrucci, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 10.281,79 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 838

Cont. n. 127/11/GI(rif.cont.n. 2199/00/CO). Avv. Onofrio Montecalvo c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Onofrio Montecalvo a seguito D.I. n. 2649/2010. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 28/12/2010 è stato notificato alla Regione Puglia il decreto ingiuntivo n. 2649/2010, non opposto, con cui il Tribunale di Bari, Giudice Francesco Caso, ha ingiunto all'Amministrazione di pagare all'Avv. Onofrio Montecalvo la somma complessiva di € 11.589,70, oltre interessi legali sulle singole componenti del credito, dalla data del 21/04/2010 fino al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate complessivamente in € 778,46 oltre I.V.A., C.A.P., e rimb.forf., a titolo pagamento competenze professionali per l'attività difensiva esperita nel giudizio in oggetto indicato, conclusosi con il rigetto della domanda avversaria, compensazione delle spese di giudizio e ponendo a carico di tutte le parti le spese della C.T.U.;
- a seguito di richiesta da parte della Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" dell'Avvocatura il professionista ha inviato, mezzo fax del 20/03/2011, nota specifica riepilogativa delle competenze rivenienti dal citato decreto nonché quelle successive, per l'importo complessivo di € 13.754,49 al lordo di ritenuta, rideterminato d'ufficio in € 13.559,62;
- considerato che il provvedimento di conferimento incarico all'Avv. Montecalvo non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto) che non venne, pertanto, assunto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di € 11.589,70 (sorte capitale in D.I.) ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2011 - in ossequio all'orientamento espresso dalla

Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;

- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 11.589,70 relativa al riconoscimento del debito per sorte capitale in D.I., si provvede mediante variazione compensativa de bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- l'ulteriore spesa derivante dal su citato D.I. per l'importo di € 115,90 per interessi, € 1.854,02 per spese di procedura e successive viene finanziata con imputazione ai rispettivi capitoli 1315 e 1317 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 13.559,62 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato e già detratto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione,rispettivamente,alCap1312(€ 11.589,70)-1315(€ 115,90)-1317(1.854,02) del bilancio in corso;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione

zione Spese Legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di € 11.589,70 (sorte capitale) al lordo di ritenuta d’acconto ed al netto dell’acconto erogato e già detratto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell’avv. Onofrio Montecalvo;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 11.589,70 (sorte capitale), € 115,90 (interessi), € 1.854,02 per spese procedura monitoria e successive, per un totale di € 13.559,62 con imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio in corso, come descritto nella sezione “Copertura finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co. 2;
- di demandare all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall’art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 839

Cont. 2673/03/FR - TAR Bari - Società La Rinascita c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Vittorio RUSSI, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa “Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La società “La Rinascita” ha proposto ricorso, al TAR Puglia-Bari, per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi del contratto di appalto sottoscritto dall’A.T.I., con capogruppo La Rinascita, e la Regione Puglia il 24/7/95, previa declaratoria di nullità della clausola di esclusione della revisione prezzi di cui all’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto e della nota della R.P. datata 4/7/96.

Con deliberazione n° 1882 del 28/11/2003 la G.R. ha ratificato l’incarico difensivo, conferito in via d’urgenza dal Presidente p.t., in data **30/6/2003**, all’avv. Vittorio Russi al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: AA.GG/Contratti-Appalti)

Con determinazione dirigenziale n. 72 del 12/2/2004 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il TAR adito, con sent. n. 2687/07, ha dichiarato improcedibile il ricorso, compensando le spese di lite.

L’avv. Vittorio Russi, avendo esaurito l’attività svolta in favore della R.P., con lett. datata 16/12/2008, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali, trasmettendo apposita nota specifica per un importo complessivo di € 5.243,21.

A seguito di istruttoria, la parcella presentata è stata quantificata in complessivi € 2.449,87.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l’impegno di spesa da assumere all’atto del conferimento dell’incarico defen-

sionale “non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio” e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale “si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.449,87 per pagamento di competenze professionali in favore dell'avv. Vittorio Russi, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap.1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.449,87 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 2.449,87, a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vittorio Russi, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.449,87 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 840

Cont.n. 250/11/FO - Avv. Armando Lasalvia c/Regione Puglia Competenze professionali Avv. Armando Lasalvia a seguito D.I. n. 284/11. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con Deliberazione n.2008 del 29/12/99 la G.R. al fine di gravare d'appello la sentenza n. 241/99 resa dal T.A.R. Lecce che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal Sig. Caloro Fernando, officiaiva per la difesa dell'Ente l'avv. Armando Lasalvia;
- con D.D. dell'ex Settore Legale n. 381 del 23/06/2006 si provvedeva a liquidare e pagare al citato legale le competenze maturate relative alla fase cautelare conclusasi con ordinanza del C.d.S. n. 1485/2000;
- con sentenza n. 8893/09 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglieva l'appello principale proposto dalla Regione Puglia, respingeva l'appello incidentale proposto dall'appellato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respingeva il ricorso di primo grado, compensando le spese;
- L'Avv. Lasalvia, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 18/01/2010 nota specifica per un importo complessivo di € 9.700,00 relativo agli onorari e trasferta;
- il professionista, non avendo avuto riscontro alla richiesta, al fine di conseguire il proprio credito, ha presentato al Tribunale di Taranto ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo il D.I. n. 284/11, notificato all'Avvocatura regionale in data 7/2/2011, con il quale è stato ingiunto alla Regione Puglia di pagare, a favore del ricorrente, la somma di € 5.491,70 oltre I.V.A. e C.A.P., oltre € 240,00 per spese corrisposte al Consiglio dell'Ordine, nonché le spese di ingiunzione per un totale di € 455,00;
- durante la fase di istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali", il professionista, con nota del 28/02/2011, acquisita al Protocollo dell'Avvocatura, in pari data, al n. 11/L/3554, ha comunicato di rinunciare al citato D.I. e di accettare la liquidazione delle proprie competenze così come quantificate dal preposto ufficio dell'Avvocatura, per un totale di € 3.850,81, al lordo di ritenuta d'acconto;
- con provvedimento n. 385 del 10/03/2011, la G.R., considerato l'accordo raggiunto, vantaggioso per l'Amministrazione, ha deliberato di non costituirsi nel giudizio in oggetto;
- considerato che il provvedimento di conferimento incarico all'Avv. Lasalvia non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, liquidato con D.D. n. 126/2000) che non venne, pertanto, assunto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di € 3.850,81 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;
- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di € 3.850,81 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa de bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.850,81 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
 - "Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr.nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011";

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:
- di riconoscere il debito nella misura di € 3.850,81, al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Armando Lasalvia;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 3.850,81, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 841

**Cont. n. 1668/10/GI (rif. cont. n. 2061/04/GI).
Avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri a seguito D.I. n. 2971/2010. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con provvedimento n. 1417 del 05/10/2004 la G.R. ratificando il mandato difensivo conferito dal Presidente all'avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri, deliberava di resistere nel giudizio promosso, innanzi al T.A.R. Bari, dal dott. Claudio Tarani, per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 187/2004 081/SAN/DIR/2004/0187 e relativi allegati;
- il giudizio si concludeva giusta sentenza n. 908/2008 con la quale il Tribunale Amministrativo dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
- il prefato legale, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, in data 18/04/2008, nota specifica, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto, di € 4.387,74;
- il professionista, non avendo avuto riscontro alla richiesta, al fine di conseguire il proprio credito, presentava al Giudice di Pace di Bari ricorso per ingiunzione di pagamento, ottenendo il D.I. n. 2971/2010, notificato alla Regione Puglia in data 4/02/2011, acquisito al protocollo dell'Avvocatura al n. 11/L/1635 del 7/02/2011, non

opposto, con il quale il giudice adito ingiungeva all'Amministrazione di pagare, a favore del ricorrente, la somma di € 4.473,21 per sorte capitale, oltre interessi e spese della procedura monitoria, queste ultime per un totale di € 496,50 oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali;

- su richiesta della Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" dell'Avvocatura, l'Avv. D'Ambrosio Lettieri ha trasmesso specifica riepilogativa delle competenze spettantigli per un totale di € 6.185,68;
- considerato che il provvedimento di conferimento incarico al citato legale non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, liquidato con D.D. n. 1088/2004) che non venne, pertanto, assunto, si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo di € 4.473,21 (sorte capitale) ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;
- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 4.473,21 relativa al riconoscimento del debito, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- l'ulteriore spesa di € 286,39 per interessi, € 1.426,08 per spese procedura monitoria e successive, viene finanziata con imputazione ai rispettivi capitoli 1315 e 1317 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 6.185,68 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputa-

zione al Cap. 1312 per € 4.473,21, Cap. 1315 per € 286,39, Cap. 1317 per € 1.426,08 del bilancio in corso;

- "Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)";

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4.473,21, pari alla sorte capitale delle competenze professionali spettanti all'avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri;
- di provvedere al finanziamento della relativa spesa, nonché di quella riferita agli interessi e spese della procedura monitoria e successive, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;

- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 842

Cont. n. 691/08/B/FO.Corte di Appello di Lecce. Regione Puglia c/sig. Meo Mariano.Appello avverso la sentenza del G.d.L. di Brindisi n. 3400/2010. Avv. Francesco Silvestri. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con Deliberazione n. 2901 del 28/12/2010 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito, in via d'urgenza, dal Presidente all'avv. Francesco Silvestri, deliberava di proporre appello alla sentenza resa dal G.d.L di Brindisi, n. 3400/2010;
- con il predetto provvedimento si faceva obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il decorso esercizio finanziario, l'atto di impegno della presumibile spesa complessiva di € 4.338,93 (di cui € 1.000,00 fissata nei limiti dell'acconto con le disponibilità del Cap. 1300 e, per la restante parte, con le disponibilità del Cap. 1312 (U.P.B.0.4.1.)

per competenze professionali spettanti al legale officiato;

- per esigenze temporali legate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010, non è stato possibile adottare l'atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva, di liquidazione e pagamento dell'acconto;

Tanto premesso, è necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del citato legale, per l'importo complessivo di € 4.338,93 di cui € 1.000,00 a titolo di acconto ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2011, - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;

- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 4.338,93 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa de bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 per € 3.338,93 e del Cap 1300 per € 1.000,00 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4.338,93 ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di € 1.000,00, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione ai rispettivi capitoli: 1312 € 3.338,93 -1300 € 1.000,00 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rien-

trante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:
- di riconoscere il debito nella misura di € 4.338,93, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Francesco Silvestri;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 4.338,93, di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co. 2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, liquidazione e pagamento dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 843

Cont. n. 180/08/B/FO. Corte di Appello di Bari. Regione Puglia c/Avv. Fedele Sindaco. Appello avverso la sentenza del G.d.L. di Bari n. 11435/2010. Compenso avvocati interni. Avv. Ettore Sbarra. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con Deliberazione n. 2950 del 28/12/2010 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito, in via d'urgenza, dal Presidente all'avv. Ettore Sbarra, deliberava di proporre appello alla sentenza resa dal G.d.L. di Bari n. 11435/2010;
- con il predetto provvedimento si faceva obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il decorso esercizio finanziario, l'atto di impegno della presumibile spesa complessiva di € 2.514,41 (di cui € 1.000,00 fissata nei limiti dell'acconto con le disponibilità del Cap. 1300 e, per la restante parte, con le disponibilità del Cap. 1312 (U.P.B.0.4.1.) per competenze professionali spettanti al legale officiato;
- per esigenze temporali legate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010, non è stato possibile adottare l'atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva, di liquidazione e pagamento dell'acconto;

Tanto premesso, è necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del citato legale, per l'importo compless-

sivo di € 2.514,41 di cui € 1.000,00 a titolo di acconto ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2011,-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;

- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 2.514,41 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa de bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 per € 1.514,41 e del Cap 1300 per € 1.000,00 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.514,41 ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di € 1.000,00,si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione ai rispettivi capitoli: 1312 € 1.514,41 -1300 € 1.000,00 del bilancio regionale;

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:

- di riconoscere il debito nella misura di € 2.514,41, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv.Ettore Sbarra;

- di provvedere al finanziamento della spesa di € 2.514,41,di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co. 2;

- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento,liquidazione e pagamento dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 845

Cont. 527/011/CA. Tar Bari. Società Cesca Unsic s.r.l. c/ Regione Puglia. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ritualmente notificato la Società Cesca Unsic s.r.l. ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. 030-9041 del 4/2/2011, con il quale il Servizio Agricoltura ha comunicato l'irricevibilità dell'istanza di partecipazione al bando pubblico per il riconoscimento degli organismi di consulenza idonei a erogare i servizi di consulenza aziendale ai sensi della misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007/2013, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale.
- Con nota prot. n. 26614 del 29/3/2011 il Servizio Agricoltura ha comunicato alla società ricorrente che: *"a seguito di un approfondito circostanziato confronto tra la copia dell'atto costitutivo della società allegato alla domanda di riconoscimento e la copia conforme dello stesso allegato al ricorso gerarchico, ha constatato che in effetti il contenuto delle due copie risulta identico..."* e conseguentemente *"...ritiene ricevibile la domanda...e ammissibile alla successiva istruttoria da parte della Commissione all'uopo istituita"*.
- Con nota inviata via fax del 13/4/2011, l'avv. Giovanni Riccardi, legale della società ricorrente, ha trasmesso copia della rinuncia al ricorso proposto dinanzi al Tar Bari per essere venuto meno il motivo del contendere.

Tanto premesso, ritenuto, pertanto, venuto meno l'interesse dell'amministrazione alla resistenza nel giudizio di cui innanzi, giusta relazione dell'avvocato incaricato del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone la non costituzione dell'amministrazione regionale dinanzi al Tar Bari.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e L. R. n. 18/06

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di non procedere, per i motivi di cui in narrativa, alla costituzione dell'amministrazione regionale nel giudizio promosso dalla società Cesca Unsic s.r.l. dinanzi al Tar Bari;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 901

Cont. 132/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Dott.ri Montagna Francesco, Ostuni Maria Giovanna e L'Abbate Claudio c/Regione Puglia 1 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 16/01/2010, i Dott.ri Montagna Francesco, Ostuni Maria Giovanna e L'Abbate Claudio impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di Giunta Regionale n. 1973 del 20.10.2009, pubblicata sul B.U.R.P. in data 11.11.2009, avente ad oggetto la revisione della pianta organica dei comuni ricadenti nel territorio della ASL BR, nella sola parte in cui ha istituito la quarta sede farmaceutica nel Comune di Cisternino in deroga al criterio demografico, ai sensi dell'art. 2 Legge 362/1991; ove necessario, delle non conosciute Deliberazioni del D.G. dell'ASL BR n. 2805/08 e 3301/08, *in parte qua* e delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Cisternino n. 27 del 27.05.2008 e n. 4 del 27.05.2008, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti;
- la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e controricorso del 1° febbraio 2010, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda;
- l'istanza cautelare, formulata in via incidentale dai ricorrenti, veniva abbinata al merito nella camera di consiglio del 21 gennaio 2010;
- alla pubblica udienza del 21 ottobre 2010 il Collegio, su richiesta delle parti, si riservava per la decisione;
- il TAR adito, con sentenza n. 2339 depositata in data 26 ottobre 2010, respingeva il ricorso condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio;
- con atto di appello notificato in data 11 gennaio 2011, i ricorrenti impugnavano la predetta sentenza;
- ravvisandosi l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello, stante l'esito favorevole del giudizio di primo grado, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 13.01.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1014

Contt. nn. 287 e 288/11/BU. Francone Mario e Belviso Carlo / Comune di Bari, Commissione ERP Bari e provincia- Regione Puglia. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorsi del 10/2/2011, Francone Mario e Belviso Carlo hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento la Graduatoria Generale Definitiva per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ec L.R. n.54/1984 e s.m.i.
- Con nota del 22/2/2011 prot. n.1067 il Dirigente del Servizio Politiche Abitative, sig. Natale Palmieri, ha comunicato che non si ritiene opportuna per la Regione Puglia la costituzione in giudizio trattandosi di impugnativa afferente provvedimenti di natura e competenza non regionale.
- Vista la relazione resa dall'avvocato Anna Bucci, incaricato del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione a resistere alla lite, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio di cui al ricorso in oggetto.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1015

Cont. n. 114/11/BU. Pagano Massimo 1 / Regione Puglia e Comuni di Lizzano, Pulsano, Maruggio. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, con-

fermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso del 10/1/2011, Pagano Massimo e Pagano Gianpiero hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento la deliberazione di C.C. di Lizzano n.48/2010 -reiterazione vincolo preordinato all'esproprio ed adozione variante urbanistica mediante approvazione di progetto definitivo per la realizzazione di un parcheggio inserito nel programma stralcio dell'Area Vasta di Taranto di cui alla DGR n.2690 del 28/12/2009.
- Con nota del 3/2/2011 prot. n.442 il Dirigente del Servizio Programmazione e politiche dei fondi strutturali, sig. Luca Limongelli, ha comunicato che non si ritiene opportuna per la Regione Puglia la costituzione in giudizio trattandosi sostanzialmente di impugnativa afferente provvedimenti di natura e competenza non regionale.
- Vista la relazione resa dall'avvocato Anna Bucci, incaricato del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione a resistere alla lite, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio di cui al ricorso in oggetto;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1016

Cont. 1625/10/FR. Tar Bari. Comune di Bari c/ Regione Puglia. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ritualmente notificato al Ministero della Difesa; all'Agenzia del Demanio; alla Soc. Pro Difesa S.r.l.; al Comitato Misto Paritetico Stato - Regione (CO:MI.PA.), il Comune di Bari ha chiesto al TAR Bari l'annullamento, previa sospensiva: 1) della realizzazione dell'intervento su area nel PRG di Bari destinata a "sedi e attrezzature militari" di cui all'art. 32i9 NTA; 2) della realizzazione degli alloggi a totale cura e spesa della Soc. Pro.Difesa, per cederli in vendita a personale militare in servizio presso reparti militari del territorio; 3) nota del comando della 3^a regione Aerea del 14/12/2006 prot. 4049; 5) parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'08/01/2007; 6) nota del Comando III Regione Aerea in data 18.4.2007 prot. 3274; 7) ulteriore parere dell'Avvocatura dello Stato del 26.04.2007 prot. 3274 nel quale la „nuova soluzione” individuata dalla P.A. viene dichiarata „percorribile”; 8) nota del 03.07.2007 prt. N.

5961 del Comando III Regione Aerea; 9) parere del 06/07/2007 prot. n. 14169 Avvocatura distrettuale; 10) parere della Commissione Speciale in data 11.06.2009 n. 1096/09; 9) **verbale COMIPA n. 99 del 20.08.2009** con cui si è acclarata la valenza sociale ed economica della proposta ritenuta corrispondente agli interessi dell'Amministrazione Difesa ed alle aspettative dei militari e delle proprie famiglie; 10) note del Comando III Regione Aerea di Bari del 15.03.2010; 11) nota del Sottosegretario alla Difesa in data 06/12/2010 prot. 2/54618 indirizzata al sindaco di Bari; 12) atto negoziale sottoscritto il 26.02.2010; 13) schema di atto di cessione; 14) atto negoziale denominato "regolamento alloggi pro Difesa"; 14) perizia giurata; 15) relazione generale di progetto; 16) programma pluriennale per la realizzazione costruzione acquisto e ristrutturazione di alloggi di servizio.

Considerato che il comitato paritetico CO.MI.PA citato in giudizio, pur non avendo interpellato il Servizio reg.le Urbanistica sulla sussistenza o meno dei presupposti legittimanti la costruzione edilizia e, quindi, la necessità di una variante, ha espresso parere favorevole all'unanimità, compreso il voto dell'unico rappresentante regionale in quella sede comparso.

Tanto premesso, ritenuto, pertanto, non sussistere l'interesse dell'amministrazione alla resistenza nel giudizio di cui innanzi, si propone la non costituzione dell'amministrazione regionale dinanzi al Tar Bari.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e L. R. n. 18/06

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di non procedere, per i motivi di cui in narrativa, alla costituzione dell'amministrazione regionale nel giudizio promosso dalla società dal Comune di Bari dinanzi al Tar Bari;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1019

Cont. n. 607/2011/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - CARAMIA Cosimo/ Regione Puglia e Comune di Sava. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 25/3/2011, il sig. Caramia Cosimo ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento, previa sospensione, tra gli altri, la DGR n.2966 del 28/12/2010, con cui è stato approvato in variante al P. di F. il Piano di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'art.29 L.n.47/1985 del Comune di Sava.

- Data l'importanza della questione, confermata con nota prot.n.4701 del 14/4/2011 del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 15/4/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1034

Cont. 440/11/RO - Opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Dott. Viola Enrico c/ Regione Puglia - Ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/1971, notificato in data 8/03/2011, il Dott. Enrico Viola ha impugnato per l'annullamento, previa sospensiva:
 - a) la deliberazione di Giunta Regionale n. 2424 del 3.11.2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 171 in data 11.11.2010, contenente l'elenco dei

candidati idonei alla nomina di direttore generale di azienda sanitaria, nonché ogni altro atto presupposto, connesso successivo e/o consequenziale;

- b) ogni atto, provvedimento o verbale ivi richiamato ed, in particolare, il verbale n. 43 del 14 ottobre 2010 espresso dalla Commissione nominata dalla giunta Regionale con D.G.R. n. 1234 del 25.05.2010, nella parte in cui ritengono il ricorrente “non idoneo” ad essere incluso nell’elenco dei soggetti che possono aspirare alla nomina a Direttore Generale delle A.S.L. Pugliesi;

- con nota prot. AOO/151 n°4071 del 5.4.2011, il Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Ufficio n. 2 Rapporti Istituzionali dell’Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l’opportunità di formulare opposizione al ricorso straordinario, con conseguente trasposizione del contenzioso in sede giurisdizionale, al fine di garantire la trattazione unitaria dei numerosi contenziosi, aventi il medesimo oggetto e già pendenti dinanzi al TAR Puglia Sede di Bari;

- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 18.4.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all’avv. Mariangela Rosato;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell’Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all’avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l’impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l’Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l’operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di formulare opposizione al ricorso straordinario illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;

- di conferire il relativo incarico difensivo all’avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;

- l’incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all’avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1048

Cont. n. 71/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-. F.LLI ANDRESINI snc /Comune di Monopoli e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 3/1/2011, la F.Lli Andresini s.n.c. con sede in Monopoli, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, chiedendone l'annullamento in parte qua, previa sospensione, il nuovo Piano Urbanistico Generale del Comune di Monopoli.
- Con nota del 7/2/2011 prot.n.1058, il Servizio Urbanistica Regionale, a mezzo del Dirigente, sig.ing. Nicola Giordano, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 4/2/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno

contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1054

Cont. 464/10/AL. Consiglio di Stato -Roma-. COOP. ESTENSE / Regione Puglia ed altri. Costituzione dinanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello promosso dalla Coop. Estense avverso la sentenza n. 4242/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, Avv.ti Marina ALTAMURA e Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con sentenza n.4242 del 17/12/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari- II Sezione, ha accolto il ricorso del 24/3/2010 proposto dalla Coop. Estense, con cui si chiedeva l'annullamento previa sospensione del silenzio formatosi a seguito di comunicazione priva di data "novembre 2009" della Tricenter s.rl. pervenuta al Comune di Triggiano il 20/11/2009, ed ha respinto i ricorsi incidentali proposti dalla Tricenter srl e dalla Auchan spa.
- La Tricenter srl e la Auchan spa hanno proposto, rispettivamente con ricorsi del 13/1/2011 e del 18/2/2011, appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 25/2/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Marina Altamura e Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Attività Economiche -Consumatori- Assessorato: Sviluppo Economico.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dagli Avvocati incaricati e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi e difendersi nel giudizio di appello promosso dalla Tricenter srl e dalla Auchan spa dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.4242 del 17/12/2010 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -II Sezione- a mezzo degli Avv.ti Marina Altamura e Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regola-

mento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1093

Cont. n. 1780/07/DL/AL - Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo in Annunciazione c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Puglia sede di Bari n. 765/09 - Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Prof. Avv. Luigi Volpe.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con D.G.R. n. 325 del 20/03/2007 avente ad oggetto: "*L.R. 32/85, contributi ai Comuni, agli oratori e alle associazioni di volontariato-riconoscimento del procedimento e disposizioni per il completamento dell'azione amministrativa*" è stato deciso di:
 1. incaricare il Settore Politiche Giovanili e Sport, a mente dell'art. 11 L.R. 32/85, di sottoporre all'approvazione della Giunta la proposta di Piano di Riparto dei finanziamenti in favore degli Enti Locali, precedentemente predisposta con D.D. n. 204/05;
 2. incaricare il Settore Politiche Giovanili e Sport di sottoporre alla approvazione della Giunta la proposta di Piani di Riparto dei finanziamenti in favore degli oratori ed associazioni di volontariato, in sostituzione della precedente proposta di cui alla D.D. n. 205 del 20/04/2005, rimodulando i relativi contenuti in conformità alla sopravvenuta legge regionale n. 33/06, da sottoporre anch'esso alla approvazione della Giunta; tanto con partico-

lare riferimento sia alle percentuali sia alle entità dei finanziamenti da erogare;

3. utilizzare le risorse residue, a seguito delle predette verifiche, dando priorità alle istanze degli Enti Locali, sino alla concorrenza delle percentuali previste dalla nuova legge di settore;
4. dare atto che a mezzo del presente provvedimento si dispone, ora per allora, la corretta variazione di bilancio di euro 73.777.780,01 dal cap. 1110052 (Interventi intersettoriali) al cap. 873010 (Sport, ora Politiche Giovanili e Sport), completando le previste procedure che prescrivono, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 28/01, la comunicazione al Consiglio regionale;
5. dare atto che la D.G.R. n. 577 del 15/04/2005 e la D.G.R. n. 306 dell'11/03/2005 hanno avuto natura di atti di mero indirizzo, privi di efficacia amministrativa concreta e che le stesse si intendono completate e modificate con la presente deliberazione di Giunta;
6. dare atto che con D.G.R. n. 1987 del 20/12/2006 si è già provveduto a fissare i criteri di natura tecnico-contabile cui i soggetti interessati debbono attenersi, anche rimodulando, ove del caso, i progetti *in itinere*;

Tale deliberazione è stata adottata a seguito di attenta istruttoria tesa a verificare se, dopo le elezioni e precedentemente all'insediamento della nuova Giunta Regionale, fossero state effettuate indebite variazioni di bilancio per reperire i fondi necessari a finanziare gli impianti sportivi a favore di 132 oratori e dieci associazioni di volontariato, atteso che la fattispecie avrebbe potuto configurarsi quale atto di straordinaria amministrazione; a tal fine in data 26/09/2006 è stato reso, su richiesta dell'Amministrazione, un parere scritto congiunto da due docenti universitari, al quale la Giunta Regionale ha inteso conformarsi.

La D.G.R. n. 325 del 20/03/2007 è stata impugnata dinanzi al TAR Puglia sede di Bari dalla Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo in Annunciazione; con provvedimento n.1353 del 3/08/2007 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo del Prof. Avv. Luigi Volpe in tale giudizio.

Con sentenza n. 765/09 il TAR ha respinto il ricorso; avverso tale pronuncia la Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo in Annunciazione, in data

17/07/2009, ha notificato ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente della G.R., in considerazione di quanto rappresentato dal difensore costituito nel giudizio di primo grado, prof. avv. Luigi Volpe, ha ravvisato la necessità di resistere al ricorso in appello e, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 7/08/2009, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26.6.2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al medesimo difensore, prof. avv. Luigi Volpe, nato il 27/7/1942.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla D.G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: € 780.000,00; Settore di Spesa: Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile spesa di €. 18.507,56 - di cui € 2.000,00 a titolo di acconto -per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale ptot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza n. 765/09 del TAR Puglia sede di Bari di cui in premessa, a mezzo del prof. avv. Luigi Volpe;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1094

Cont. 237/10/AL. Tribunale dell'Unione Europea. Attività svolta successivamente alla impugnazione, da parte della R.P., della decisione della Commissione Europea datata 22/12/09 - Competenze professionali Avv.ti Francesco BRUNELLI e Alessandro ALOIA (Studio Associato), difensori Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con decisione in data 22/12/2009 della Commissione Europea è stata soppressa una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale destinata all’Italia per il POR Puglia Obiettivo I, periodo 2000-2006.
- Rilevata la necessità di procedere all’impugnazione di tale decisione mediante ricorso alle competenti Autorità Giurisdizionali Europee, la Regione Puglia provvedeva a sottoscrivere, per accettazione, la proposta di assistenza legale formalizzata in data 3/2/2010 dagli Avv.ti Francesco Brunelli e Alessandro Aloia (Studio Associato).
- Con deliberazione n. 338 del 10/2/2010, rettificata con successiva n. 867 del 25/3/2010, la G.R. provvedeva a ratificare il mandato difensivo, conferito in via d’urgenza dal Presidente G.R., in data 9/2/2010, ai predetti professionisti.

(Valore della controversia: € 79.000.000,00; Settore di spesa: Area Presidenza e Relazioni Istituzionali)

- La predetta “convenzione” prevedeva, tra l’altro, la corresponsione dei seguenti Onorari:
 - a) € 50.000,00 oltre IVA e CAP (totale € 62.400,00) al momento della sottoscrizione dell’accordo;
 - b) € 100.000,00 oltre IVA e CAP (totale € 124.800,00) all’atto del deposito del ricorso.
- Avveratesi le condizioni sub a) e b), con determinazione dirigenziale n. 389 del 7/5/2010, a fronte di un impegno di spesa complessivo di € 249.600,00 (previsto dalla d.G.R. n° 867/2010), si è provveduto a liquidare allo Studio Associato l’importo pattuito in misura forfetaria, pari ad € 187.200,00 (€ 150.000,00 oltre IVA e CAP).
- *Si fa presente che l’impegno precedentemente assunto ha generato un residuo passivo pari ad € 62.400,00 (€ 249.600,00 - 187.200,00).*
- Nel corso del giudizio è emersa la necessità di estendere il mandato conferito ai suindicati avvocati al fine di: -chiedere la sospensione del provvedimento della Commissione Europea c(2009) 10350 del 22/12/09, avverso il quale era stato proposto il gravame;
- impugnare la Nota di Addebito n. 3241001630 del 26/2/2010;

- chiedere la sospensione della medesima Nota di Addebito, nonché di tutti gli atti conseguenti.
- A tanto si provvedeva con deliberazione di G.R. n° 1179 del 18/5/2010, nella quale venivano confermati i parametri fissati dalla predetta “Convenzione” ai fini della determinazione degli Onorari spettanti.
- A conclusione dell’attività richiesta, in data 2/3/2011 lo Studio designato ha presentato puntuale relazione sull’opera professionale svolta “successivamente alla presentazione del ricorso per impugnazione della citata decisione CE del 22/12/09”, dettagliando parcella con la quale è stata offerta una ulteriore e cospicua riduzione dell’Onorario, quantificato nella misura finale di € 202.823,17 (pari a meno di 1/3 dei Minimi da tariffario), a cui vanno aggiunti le spese sostenute (per € 24.223,17), CAP ed IVA, per una somma complessiva di € 277.346,49, ritenuta congrua attesa la complessità dell’attività svolta, (consistita, tra l’altro, nella: -Opposizione all’eccezione di irricevibilità proposta dalla C.E. avverso il ricorso della Regione; -Proposizione dei Ricorsi per Sospensiva della Decisione, Impugnazione della Nota di Addebito, Sospensiva della Nota di Addebito; Riunione di Procedimenti Cautelari; Tenuta dei Rapporti con l’IGRUE, il MISE, la Commissione Europea Bilancio, Esecuzione del Bilancio (Bilancio Regionale e FES) Recupero Crediti e Avvocatura Generale dello Stato; Partecipazione a molteplici riunioni/ contatti con la Regione, tenutesi anche a Roma), e dei risultati utili conseguiti (che hanno portato, tra l’altro, la Commissione Europea a: -Rinunciare ad opporsi ai ricorsi per sospensiva; Annullare la Nota di Addebito iniziale; nonché alla possibilità di richiedere alla predetta Commissione gli Interessi, pari ad oltre € 350.000,00, relativi alla illegittima riscossione anticipata di € 79.336.741,11 incassati dalla medesima Commissione il 13/5 (operando delle compensazioni su altri fondi destinati alla Regione Puglia) in virtù della Nota di Addebito poi annullata e sostituita con la Nota 2.
- Atteso che il residuo passivo (€ 62.400,00) di cui alla citata Determinazione dirigenziale n. 389/2010, non risulta sufficiente a coprire la somma complessiva (€ 277.346,49) come sopra quantificata, in ossequio alla deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regio-

nale di controllo, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio limitatamente alla residua somma di € 214.946,49 (€ 277.346,49 - 62.400,00) per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € 214.946,49 per pagamento di competenze professionali in favore degli avv.ti Francesco Brunelli e Alessandro Aloia (Studio Associato) si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 277.346,49 (di cui € 62.400,00 quale residuo passivo) si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione

spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio limitatamente alla residua somma di € 214.946,49 (€ 277.346,49 - 62.400,00), per il pagamento delle competenze professionali a favore degli avv.ti Francesco Brunelli e Alessandro Aloia (Studio Associato) relativamente all'attività illustrata in narrativa;
3. di provvedere al finanziamento della spesa di € 214.946,49 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 277.346,49 (di cui € 62.400,00 quale residuo passivo), come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**